



Regolamento per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca scientifica nelle procedure di chiamata diretta dei Professori di I e di II fascia ai sensi della L. n. 240/2010

Art. 1

Ambito di applicazione

Il Presente Regolamento si applica alle procedure per la chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato al ruolo di Professore di II fascia ai sensi dell'art. 24 comma 5 L. n. 240/2010, e alle procedure per la chiamata diretta dei Ricercatori universitari e dei Professori di II fascia rispettivamente nei ruoli di Professore di II e di I fascia, ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. n. 240/2010.

Art. 2

Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

La commissione incaricata di effettuare la valutazione per la chiamata diretta di professori di I e di II fascia deve tener conto dell'attività didattica e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca svolte dal professore di I o II fascia presso l'Università di appartenenza.

La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, dovrà essere effettuata avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti, ove disponibili;
- c) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

Art. 3

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica, verrà effettuata avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Art. 4

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche verrà svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1. numero totale delle citazioni;
 - 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3. "impact factor" totale;
 - 4. "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La valutazione avrà ad oggetto le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Verrà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.